

REDDITO IMPRESA E IRAP

Cessione di crediti deteriorati: conto alla rovescia per la conversione delle dta

di Alessandro Carlesimo

DIGITAL

Seminario di specializzazione

IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Scopri di più >

Scade il **31 dicembre 2020** il termine entro il quale è concessa la facoltà di **cedere crediti in sofferenza** con il diritto di tramutare in **tax credit** le attività riferibili alle **perdite fiscali** ed alle **eccedenze di Ace** inutilizzate.

L'istituto, regolato all'[**articolo 44-bis D.L. 34/2019**](#) e di recente rivisitato ad opera dell'[**articolo 72 D.L. 104/2020**](#), risponde ad una duplice finalità: *in primis*, favorire la **monetizzazione di crediti inesigibili mediante la loro cessione a terze parti**; *in secundis*, consentire alle imprese prive di redditi imponibili di trarre **beneficio immediato dalle attività fiscali riconnesse ai seguenti componenti negativi di reddito**:

- **perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;**
- **rendimento nozionale degli incrementi Ace non ancora dedotto né convertito in credito Irap.**

Possono accedere al **regime** le **imprese esercitate in forma collettiva**, qualunque sia l'oggetto dell'attività svolta e **indipendentemente da parametri dimensionali**.

Rientrano dunque nell'**ambito soggettivo** di applicazione sia le **società di capitali** che le **società di persone** (con l'inclusione del **comma 1 quater** è stato fugato ogni dubbio in ordine alla possibilità di ammettere al regime anche le suddette persone giuridiche).

L'opportunità è invece preclusa alle società per le **quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 180/2015**, ovvero lo stato di **insolvenza** in conformità alla **Legge fallimentare** o al Codice della crisi e dell'insolvenza ([**articolo 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. 14/2019**](#)).

Come accennato, affinché possa aver luogo la conversione delle perdite fiscali e delle eccedenze di Ace, è necessario che l'impresa **proceda, entro il 31 dicembre 2020, al trasferimento a titolo oneroso di crediti vantati verso debitori inadempienti.**

Al proposito, il debitore è ritenuto inadempiente quando il mancato soddisfacimento del debito *"si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto"* ([**articolo 44-bis, comma 5, D.L. 34/2019**](#)).

Nel silenzio della legge, si considera ammessa **ogni forma di alienazione** in grado di procurare mezzi liquidi al cedente, senza alcun discriminio tra operazioni che trasferiscono le posizioni creditorie **"salvo buon fine"** e quelle che, di converso, implicano il sostanziale trasferimento di **tutti rischi** connessi alla titolarità del credito.

La cessione deve essere effettuata nei confronti di società **non legate da rapporti di controllo ex articolo 2359 cod. civ. e non soggette a controllo comune.**

La conversione delle eccedenze **soggiace ad alcune limitazioni:** in particolare, **le componenti possono essere trasformate in credito d'imposta fino a concorrenza del 20% del valore nominale dei crediti deteriorati ceduti** e, in ogni caso, **i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31.12.2020** dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Nel caso in cui il credito ceduto sia stato, a sua volta, acquistato a titolo oneroso da terzi, occorrerà tener conto nella determinazione delle soglie del **valore di acquisto del credito.**

Inoltre, nell'ipotesi in cui uno stesso credito sia oggetto di plurime traslazioni, si prevede che **il vantaggio fiscale si produca una sola volta con riferimento ai diversi trasferimenti:** è così evitato il fenomeno di moltiplicazione del beneficio in relazione al medesimo credito. Sono tuttavia fatte salve le cessioni di crediti precedentemente acquistati da controparti che **non hanno beneficiato del regime di conversione.**

La scelta di conversione si pone in **rapporto di alternatività** rispetto alla fruizione del beneficio fiscale mediante deduzione dal reddito imponibile: **la conversione delle dta è irreversibile** e, quindi, **dal momento in cui si opta per tale soluzione, viene preclusa ogni possibilità di ripristino dell'attitudine dei componenti ad essere portati in deduzione in conformità al previgente status fiscale.**

In particolare, l'operazione di trasformazione segue il **criterio matematico** già adottato con riferimento ad altre fattispecie similari (cfr. [**circolare 21/E/2015**](#)), consistente nel **moltiplicare le eccedenze residue per l'aliquota d'imposta** applicabile in funzione del regime di tassazione adottato dalla società (o dai soci, in ipotesi di trasparenza fiscale).

La conversione ha luogo a prescindere dalla rilevazione in bilancio della fiscalità differita, il

legislatore prevede infatti che sia **irrilevante l'avvenuta iscrizione o meno delle *deferred tax assets***. Al riguardo, si rammenta che **non tutte le società procedono allo stanziamento delle attività per imposte anticipate** in considerazione del fatto che i principi contabili permettono la rilevazione soltanto qualora sussista la **ragionevole certezza del loro futuro recupero**, data dalla proiezione di risultati fiscali non inferiori all'ammontare delle differenze negative da dedurre (cfr. Principio Oic 25).

A decorrere dalla **data di efficacia giuridica di cessione** dei crediti deteriorati, **il credito fiscale che ne deriva è suscettibile di vari utilizzi:**

- può essere utilizzato in **compensazione orizzontale** ai sensi dell'[**articolo 17 D.Lgs. 241/1997**](#) e senza sottostare ai limiti annui stabiliti all'[**articolo 1, comma 53, L. 244/2007**](#) (pari a 250.000 euro) e all'[**articolo 34 L. 388/2000**](#) (pari a 1.000.000 di euro).
- può essere **ceduto a terze parti** ovvero ad altra società appartenente al medesimo gruppo;
- può essere **chiesto a rimborso**.

Qualunque sia l'utilizzo, il credito va indicato nella **dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'Irap**.

L'opzione per il regime, qualora non risulti già esercitata in conformità ad analoghe precedenti disposizioni, si perfeziona mediante **apposita comunicazione** da effettuare con le modalità previste dall'articolo [**articolo 11, comma 1, del D.L. 59/2016**](#) (**Provvedimento Ade del 227/2016**).

È altresì fatto obbligo, nei periodi seguenti, **di versare il canone annuo commisurato all' 1,5% della base di calcolo costituita dalla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate trasformate e le imposte sul reddito versate** così come risultanti alla data di chiusura dell'esercizio precedente ([**circolare 32/E/2016**](#)).